

Pescara, 10 maggio 2010

Prot. /10

Oggetto: Lettera informativa n. 49/10

1) COMUNICAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si porta a conoscenza degli iscritti che il Consiglio, nella seduta del 06.05.2010, ha emesso la seguente delibera:

“Il Consiglio, rilevato che

- l'art. 16, comma 7, del decreto legge 185/08 come convertito dalla L. 2/09 impone, a far data dal 29.11.2009, a carico dei professionisti iscritti all'Albo l'obbligo di comunicare all'Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- il medesimo articolo 16 prevede che l'Ordine pubblichi i dati identificativi degli iscritti, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata, in un elenco riservato consultabile dalle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 4, comma 3bis, del D.L. 193/2009 come convertito dalla L. 22.2.2010 n. 24, nel modificare l'art. 16 del R.D. 1578/1933 ha stabilito che *"nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*;
- l'art. 16, comma 9, del decreto legge 185/08 come convertito dalla L. 2/09 stabilisce che le comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, e quindi anche l'Ordine degli avvocati, ed i professionisti iscritti all'Albo *"possono essere inviate attraverso la pista elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettare l'utilizzo"*;
- considerato che nella riunione del 18.3.2010 il Consiglio ha deciso di comunicare i turni per i difensori d'ufficio a mezzo posta elettronica certificata al fine di avere certezza dell'avvenuto ricevimento e di ridurre i costi ed i tempi per l'invio con posta ordinaria;
- verificato che, nonostante sia da tempo scaduto il termine per comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (adempimento opportunamente pubblicizzato con le lettere informative del 13.12.2008 e 24.10.2009), soltanto una metà circa degli iscritti ha provveduto alla relativa comunicazione così di fatto impedendo all'Ordine di aggiornare l'Albo con tali dati ed adempiere agli obblighi di comunicazione sanciti dalle norme sopra richiamate;
- considerato che ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico in vigore gli iscritti hanno il dovere di collaborare con il Consiglio per l'attuazione delle finalità istituzionali;

tanto premesso, il Consiglio, richiamata la decisione assunta nella seduta del 18.3.2010, delibera:

- 1) di richiedere agli iscritti di comunicare entro e non oltre il 31.5.2010 il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;**
- 2) di comunicare i turni per i difensori d'ufficio a mezzo posta elettronica certificata al fine di avere certezza dell'avvenuto ricevimento e di ridurre i costi ed i tempi per l'invio con posta ordinaria;**
- 3) di rappresentare agli iscritti che la mancata comunicazione all'Ordine dell'indirizzo di posta elettronica certificata potrà essere valutata quale violazione dell'art. 24 del Codice deontologico;**
- 4) di dare massima pubblicità alla presente delibera anche mediante informativa.”**

